



Agenzia per la coesione territoriale

Regolamento di organizzazione

BOZZA PER LA DISCUSSIONE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1 (Oggetto)

1. L'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito Agenzia, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 e alla luce di quanto previsto dall'art. 10 del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'art. 4-ter del decreto legge 13 luglio 2018, n. 86, aggiunto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018 n.97, ha l'obiettivo di assicurare la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, sostenendo, promuovendo, accompagnando l'attuazione di programmi per lo sviluppo e la coesione, assicurandone la vigilanza. Nel perseguimento di tali finalità, l'Agenzia si conforma ai principi di leale collaborazione con le amministrazioni pubbliche, nazionali e territoriali, nonché con le istituzioni comunitarie, e attraverso il confronto con i soggetti, anche appartenenti al partenariato economico-sociale, a vario titolo coinvolti nelle politiche di coesione.
2. Il presente regolamento di organizzazione disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia, lo sviluppo e la formazione del personale, indicando le competenze delle strutture, i criteri ai quali si ispirano i processi decisionali e gestionali, in attuazione della norma istitutiva.

Art. 2 (Principi di organizzazione e funzionamento)

1. L'organizzazione e il funzionamento interno dell'Agenzia si ispirano ai seguenti principi:
 - a. rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili,
 - b. imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e disponibilità a rendere conto della attività svolta ai portatori di interesse nei riguardi della missione dell'Agenzia;
 - c. funzionalità dell'organizzazione interna al perseguimento degli obiettivi strategici dell'Agenzia in modo coordinato e coerente e definizione degli obiettivi stessi in modo da aumentare la capacità di rendere conto sull'attività svolta e l'operatività della struttura;
 - d. valorizzazione delle funzioni di vigilanza e supporto all'attuazione, attraverso la promozione, di norma, di cooperazioni interistituzionali, con lo scopo di accelerare e qualificare l'impiego delle risorse della politiche di coesione;
 - e. utilizzo della tecnologia quale leva di miglioramento dei servizi in

coerenza con i programmi di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

2. Le attività esterne dell’Agenzia si ispirano a principi di semplificazione dei rapporti con i soggetti pubblici e privati coinvolti, a vario titolo, nel processo di programmazione e gestione delle risorse finanziarie destinate alle politiche di coesione, curando l’animazione del sistema di partenariato nel suo complesso e sviluppando le capacità necessarie a privilegiare l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche con azioni di supporto e sostegno ai soggetti beneficiari o destinatari di deleghe gestionali.
3. L’Agenzia si conforma ai principi e alla disciplina del D.Lgs. 30/07/1999, n. 286 in materia di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; nonché della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e del decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabilità dei procedimenti e di disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi.
4. All’Agenzia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-*ter* della legge 6 dicembre 2011, n. 201, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, nonché quelle in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, nei limiti di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 10 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 101, ultimo periodo, si fa rinvio ai principi e alla disciplina del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, nonché alle previsioni di cui all’articolo 8, del decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni.

Art. 3
(Controlli)

1. Il sistema dei controlli è assicurato:
 - a. dalle strutture di controllo interno dell’Agenzia;
 - b. dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dello Statuto;
 - c. dall’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni, organo monocratico.

Capo I ORGANIZZAZIONE

Art. 4 (Struttura organizzativa)

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale, il Comitato direttivo e il Collegio dei revisori dei conti, che esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Alle dipendenze del Direttore generale è posto il Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2014. Il Direttore generale stabilisce con proprio provvedimento l'organizzazione del Nucleo.
3. L'Agenzia si articola in due Aree di livello dirigenziale generale e in 19 Uffici di livello dirigenziale non generale di cui 4 Uffici di *staff* al Direttore generale.
4. Gli incarichi dirigenziali generali sono attribuiti dal Direttore generale.
5. I due Dirigenti generali, responsabili delle Aree, assumono la denominazione di Direttori di Area dell'Agenzia e attribuiscono gli incarichi di direzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale alle proprie dipendenze, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Essi, possono delegare e o incaricare un dirigente, in possesso delle necessarie competenze professionali, al fine di essere coadiuvati nella trattazione di specifiche materie o funzioni.
6. Le due Aree di livello dirigenziale generale sono:
 - a. l'Area Territori;
 - b. l'Area Tematiche.
7. Con successivo atto organizzativo del Direttore generale viene definito il dettaglio delle competenze degli uffici dirigenziali non generali.
8. Con atto del Direttore generale, sarà definita la graduazione degli uffici, tenuto conto di quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
9. L'Agenzia potrà operare anche attraverso l'istituzione di unità di progetto, specifiche task force e gruppi di lavoro, il cui coordinamento sarà affidato a personale interno con decreto del Direttore dell'Agenzia.

Art. 5 (Comitato direttivo)

1. Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, il Comitato direttivo si riunisce, su convocazione del Direttore generale, almeno ogni trimestre.

2. Il Direttore generale fissa l'ordine del giorno e lo trasmette almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento della riunione.
3. La documentazione inerente agli argomenti di cui al comma 2 del citato articolo 6 sono trasmessi, di norma, unitamente all'ordine del giorno.
4. Il Comitato direttivo si avvale di una segreteria individuata con atto organizzativo del Direttore generale nell'ambito delle risorse umane dell'Agenzia.
5. Per ogni riunione è redatto un verbale nel quale si dà conto dei pareri espressi in relazione a ciascun punto all'ordine del giorno.

Art. 6
(Uffici di staff)

1. In staff al Direttore generale operano quattro uffici di livello dirigenziale non generale, ai quali sono affidate le funzioni di gestione dell'organizzazione, del personale e delle risorse strumentali, di gestione dei rapporti istituzionali e del partenariato, di gestione delle attività di controllo interno e di gestione degli affari legali e legislativi. Con successivo atto organizzativo del Direttore generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), dello Statuto, il dettaglio delle competenze degli uffici di staff potrà essere ulteriormente declinato.
2. Gli Uffici di staff, favorendo l'individuazione e l'implementazione degli strumenti atti a sviluppare le sinergie fra le Aree dell'Agenzia, assicurano le seguenti funzioni:
 - a. gestione del personale, dell'organizzazione e definizione delle procedure operative;
 - b. identificazione e valutazione dei fabbisogni di acquisto e relativa gestione, anche attraverso il ricorso agli strumenti offerti dal decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni;
 - c. gestione dei sistemi informatici dell'Agenzia, attraverso la pianificazione e il coordinamento delle attività di sviluppo e rilascio dei servizi ICT, nonché della loro manutenzione e conduzione;
 - d. gestione della comunicazione e della pubblicazione delle informazioni sui principali canali web e media;
 - e. cura delle relazioni con Partenariato economico e sociale , anche attraverso la collaborazione con i centri di eccellenza pubblici competenti nelle materie di interesse, il supporto, nelle materie indicate, alla struttura del Dipartimento per le politiche di coesione per le attività di competenza;
 - f. gestione del rischio e verifica del rispetto della normativa vigente in termini di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione;
 - g. controllo interno sugli atti dell'Agenzia;
 - h. supporto all'Organismo Interno di Valutazione delle Performance;
 - i. analisi e interpretazione dei regolamenti comunitari e promozione di modifiche regolamentari a livello di diritto comunitario.

3. Essi inoltre supportano il Direttore generale nei seguenti ambiti:
 - a. attività di pianificazione, anche strategica, ivi compresa quella relativa alla predisposizione del Piano triennale di cui all'articolo 5 comma 2 dello Statuto e della relativa convenzione da stipulare con il Presidente del Consiglio dei Ministri o altra autorità politica, ove delegata;
 - b. predisposizione dei documenti contabili e finanziari per l'elaborazione del bilancio annuale di previsione, del bilancio di assestamento e del bilancio pluriennale;
 - c. rapporti istituzionali e gestione delle attività finalizzate alla stipula di accordi e convenzioni, con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, nonché con le regioni e le autonomie locali, secondo quanto previsto dall'art.3 comma 4 dello Statuto;
 - d. controllo di gestione e monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività con riferimento agli obiettivi predefiniti, alle modalità operative adottate per la loro attuazione e alle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate;
 - e. cura dei rapporti con gli organi collegiali dell'Agenzia
 - f. supporto di natura legislativa e giuridica, e gestione del contenzioso.

Art. 7
(Area Territori)

1. L'Area Territori è responsabile del sostegno alle amministrazioni regionali e agli organismi attuatori dei programmi e degli strumenti di programmazione a livello territoriale, che perseguono gli obiettivi della politica di coesione, sia che essi siano finanziati dai fondi europei sia da risorse nazionali. Opera in stretto e costante raccordo con l'Area Tematiche e i competenti uffici della Commissione europea, ai fini della attuazione degli interventi riguardanti la politica di coesione, e collabora con la Presidenza del Consiglio per le proposte di riprogrammazione dei programmi e degli interventi e per le opportune misure di accelerazione, finalizzate alla tempestiva utilizzazione delle risorse assegnate, anche attraverso il supporto fornito dal NUVEC
2. In particolar modo, l'Area, in raccordo con le amministrazioni regionali che partecipano alla politica di coesione:
 - a. svolge azioni di indirizzo, sostegno e accompagnamento alle amministrazioni, comprese le autonomie locali, con particolare riferimento alla cooperazione inter-istituzionale e alla collaborazione nella fase di attuazione, alla *governance* istituzionale e alla vigilanza dei programmi e degli interventi.;
 - b. rileva le problematiche comuni che emergono nella gestione dei programmi per diffonderne la conoscenza e individua i casi di successo e i casi di criticità per promuoverne le soluzioni più opportune, tramite la

predisposizione di documenti di indirizzo tecnico e metodologico, nonché, attraverso l'istituzione di specifiche task-force per il superamento di criticità temporanee e per la facilitazione del raccordo istituzionale nel processo di *governance* multilivello;

- c. promuove possibili sinergie nell'attuazione dei diversi strumenti di programmazione della politica di coesione, tra le diverse fonti di finanziamento concorrenti al raggiungimento dei medesimi obiettivi, e tra i diversi livelli di *governance* (UE, nazionale e regionale), al fine di assicurare coerenza e l'uso efficiente ed efficace delle risorse;
- d. svolge le funzioni di coordinamento dei Fondi strutturali e, in questo ambito, di capofila del FESR, per i programmi di competenza, anche attraverso la partecipazione ai Comitati di sorveglianza e di indirizzo e attuazione, nonché attraverso la partecipazione ad altri organismi collegiali previsti nell'attuazione degli strumenti della programmazione nazionale; e in questa funzione mantiene i rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza;
- e. realizza il monitoraggio sistematico e vigila, in collaborazione con l'Area Tematiche e con il supporto del NUVEC, sull'attuazione dei programmi regionali che perseguono gli obiettivi della politica di coesione, con riferimento alla gestione e agli adempimenti amministrativi e finanziari, promuovendo il miglioramento della qualità, della tempestività, degli impatti e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione, fornendo, ove opportuno, proposte per adeguate misure di intervento;
- f. cura per i programmi di competenza, anche attraverso il supporto del competente Ufficio dello staff del Direttore Generale, l'istruttoria preliminare all'esecuzione delle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88;
- g. vigila sull'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale europea, fornendo assistenza alle amministrazioni interessate, assicurando la partecipazione ai Comitati di sorveglianza, soluzioni condivise e scambio di conoscenze; in questa funzione mantiene i rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza.
- h. assicura i rapporti con la Commissione europea e le istituzioni UE interessate con riferimento ad aspetti connessi all'attuazione dei programmi nell'ambito di comitati istituiti in sede UE e a sostegno di attività negoziali su aspetti normativi relativi alla politica di coesione.

Art. 8

(Area Tematiche)

1. L'Area Tematiche è responsabile del sostegno alle amministrazioni nazionali e agli organismi attuatori dei programmi e degli strumenti di programmazione gestiti a livello centrale, che perseguono gli obiettivi della politica di coesione, sia che essi siano finanziati dai fondi europei sia da risorse nazionali. Opera in stretto e costante raccordo con l'Area Territori e i competenti uffici della

Commissione europea, ai fini della attuazione degli interventi riguardanti la politica di coesione, e collabora con la Presidenza del Consiglio per le proposte di riprogrammazione dei programmi e degli interventi e per le opportune misure di accelerazione, finalizzate alla tempestiva utilizzazione delle risorse assegnate, anche attraverso il supporto fornito dal NUVEC Cura, in collaborazione con l'Area Territori, questioni a contenuto trasversale relative ai temi su cui si articola l'attuazione dei programmi, predisponendo linee guida e raccolte di buone pratiche da mettere a disposizione delle amministrazioni, ove opportuno, con l'applicazione di programmi e progetti sperimentali.

2. In particolar modo, l'Area, in raccordo con le amministrazioni nazionali che partecipano alla politica di coesione:
 - a. assicura lo svolgimento delle funzioni di Autorità di Gestione dei programmi del periodo 2014-2020 PON "Governance e capacità istituzionale" e PON "Città Metropolitane", con particolare riferimento alle tematiche di rafforzamento amministrativo e di sviluppo delle aree urbane, attraverso due uffici di livello dirigenziale non generale;
 - b. svolge azioni di indirizzo, sostegno e accompagnamento alle amministrazioni che gestiscono programmi ministeriali con particolare riferimento alla cooperazione inter-istituzionale e alla collaborazione nella fase di attuazione, alla *governance* istituzionale e alla vigilanza dei programmi e degli interventi.. ;
 - c. promuove possibili sinergie nell'attuazione dei diversi strumenti di programmazione della politica di coesione tra le diverse fonti di finanziamento concorrenti al raggiungimento dei medesimi obiettivi e tra i diversi livelli di governance (UE, nazionale e regionale) al fine di assicurare coerenza e l'uso efficiente ed efficace delle risorse;
 - d. svolge le funzioni di coordinamento dei Fondi strutturali e, in questo ambito, di capofila del FESR, per i programmi di competenza, anche attraverso la partecipazione ai Comitati di sorveglianza e di indirizzo e attuazione, nonché attraverso la partecipazione ad altri organismi collegiali previsti nell'attuazione degli strumenti della programmazione nazionale; e in questa funzione mantiene i rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza;
 - e. realizza il monitoraggio sistematico e vigila, in collaborazione con l'Area Territori e con il supporto del NUVEC, sull'attuazione dei programmi nazionali che perseguono gli obiettivi della politica di coesione, con riferimento alla gestione e agli adempimenti amministrativi e finanziari, promuovendo il miglioramento della qualità, della tempestività, degli impatti e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione, fornendo proposte per adeguate misure di intervento;
 - f. cura, per i programmi di competenza, anche attraverso il supporto del competente Ufficio dello staff del Direttore Generale, l'istruttoria preliminare all'esecuzione delle determinazioni adottate ai sensi degli

- articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88;
- g. vigila sulla proposizione di progetti e strumenti speciali, anche nell'ambito di contratti istituzionali di sviluppo, e facilita la riduzione dei tempi di attuazione degli interventi;
 - h. svolge le funzioni di Autorità di Certificazione per i programmi gestiti direttamente nel contesto della programmazione 2014-2020 e di coordinamento delle Autorità di Certificazione nazionali; assicura il monitoraggio finanziario dell'insieme dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali.

CAPO II

PERSONALE

Art. 9

(Dotazione organica)

1. Il personale di ruolo è quello trasferito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 ed iscritto nei ruoli dell'Agenzia in ordine di anzianità nella qualifica di appartenenza.
2. La dotazione organica dell'Agenzia è quella indicata nelle Tabelle allegate A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, rispettivamente per il personale dirigenziale e per il personale appartenente alle qualifiche professionali.

Art. 10

(Dirigenza)

1. I dirigenti si attengono, nello svolgimento delle loro funzioni, a quanto previsto dall'articolo 8 dello Statuto, sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive del Direttore di Area, predisposte in considerazione di quanto definito nel Piano triennale dell'Agenzia.
2. I dirigenti sono chiamati a privilegiare il lavoro per processi e in team secondo i principi richiamati all'articolo 2 del presente regolamento.
3. I dirigenti, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e controllo, sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati e di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità, oltre che dai documenti organizzativi interni in relazione allo specifico ruolo attribuito.

Art. 11

(Relazioni sindacali)

1. L'Agenzia, conformemente allo Statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le

organizzazioni rappresentative dei lavoratori, ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di riferimento.

Art. 12
(Formazione)

2. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo del 2001, pratica la formazione come strumento strategico per accrescere il livello delle competenze del proprio personale, al fine di migliorarne le prestazioni nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialità del personale nonché adeguarne le competenze in relazione a evoluzioni della strategia dell'Agenzia.
3. L'Agenzia promuove ed attua interventi specifici di formazione nell'ambito di piani annuali, utilizzando anche modalità avanzate di erogazione, in un'ottica di integrazione con gli altri sistemi di gestione e di diffusione delle conoscenze.
4. L'Agenzia cura la gestione e l'aggiornamento dei curricula del personale dirigente e non dirigente come strumento per le attività di gestione e sviluppo del personale.

Art. 13
(Gestione e sviluppo del personale)

1. L'Agenzia in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo del 2001, si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo sviluppo del personale:
 - a. centralità delle persone: l'Agenzia ha il suo principale asset nelle competenze e nei comportamenti del suo personale; massima attenzione viene posta su di esse in tutte le attività;
 - b. riconoscimento del merito: l'orientamento ai risultati e alla cura delle risorse umane ha come conseguenza una politica di sviluppo che riconosce gli effettivi meriti, in termini di risultati e di comportamenti, e quindi premia le persone in funzione del diverso contributo offerto;
 - c. mobilità professionale: una dimensione particolarmente rilevante delle politiche di sviluppo in Agenzia è l'utilizzo della mobilità professionale sia in senso verticale, inteso come crescita di responsabilità nei limiti della legislazione vigente, sia in senso orizzontale, inteso come ampliamento della professionalità e delle competenze. Nell'ambito di tale principio, con successivi decreti, come previsto all'articolo 5, comma 2 dello Statuto, verranno adottate politiche di avvicendamento negli incarichi di responsabilità dirigenziale delle strutture;
 - d. responsabilizzazione personale: la responsabilità primaria dello sviluppo del personale è in primo luogo delle persone stesse, che sono supportate in questo percorso dal personale dirigente che ha la diretta responsabilità degli Uffici, dall'Ufficio Organizzazione, personale e risorse strumentali e dall'Agenzia nel suo complesso, in funzione delle opportunità e necessità dell'Agenzia;

- e. pari opportunità: l'Agenzia garantisce pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro;
- f. benessere organizzativo: l'Agenzia garantisce un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo anche per rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

TABELLA A

QUALIFICHE DIRIGENZIALI	DOTAZIONE ORGANICA
Dirigenti di I fascia	2
Dirigenti di II fascia	19

TABELLA B

AREE	DOTAZIONE ORGANICA
Terza area	88
Seconda area	82
Prima area	9